



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

IL DIRIGENTE

- VISTA l'O.M. 60 del 10/7/2020, che disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO l'art.4 dell'O.M.60 del 10/07/2020 che disciplina disposizioni specifiche per le classi di concorso A053, A055, A063 e A064 ;
- VISTO che, dai controlli effettuati, i candidati in elenco non hanno dichiarato di aver prestato almeno un anno di servizio presso i licei musicali come richiesto dal D.M. 259/2017 – Allegato E che precisa: *“In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti diplomati di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A e che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale; **concorrono altresì i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A purché in possesso di diploma di conservatorio sullo specifico strumento e che abbiano già prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.**”* ;
- CONSIDERATO pertanto che i candidati sottoindicati non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle Graduatorie Provinciali e di istituto di cui all'O.M. 60;
- VISTA la nota prot. n. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l'altro di “procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.”

DISPONE

L'esclusione dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, dei sottoelencati candidati.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni

Il Dirigente dell'Ufficio XI
Laura Bergonzi

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93